



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di operazioni sotto copertura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo dell'atto Senato n. 1953 presentata dal Gruppo MoVimento Cinque Stelle nella XVII legislatura, avente ad oggetto un tema che è stato al centro anche di emendamenti ed ordini del giorno. Per tali motivi, permanendo la rilevanza del tema, al testo e alla relazione di quel disegno di legge ci si richiama espressamente nella presente sede.

Nella redazione del testo si è tenuto conto dell'opinione di chi ravveda in tali ipotesi normative il rischio di determinare un reato impossibile *ex* articolo 49 del codice penale. Tuttavia, ripercorrendo il testo dell'articolato e la sua interpretazione alla luce della volontà del legislatore, si osserva come tale ipotesi sussista quando un reato difetti dei suoi elementi essenziali o di elementi comunque necessari per determinare la rilevanza della condotta sul piano penale (ad esempio l'offensività) e non dunque nella fattispecie in esame.

Venendo al merito del disegno di legge del 2015 che si intende riproporre, prendendo come spunto quanto previsto dall'ordinamento di numerosi Paesi e di quanto già previsto nel nostro paese per l'acquisto simulato di stupefacenti, di materiale pornografico e per il compimento di operazioni di polizia finalizzate alla lotta contro il terrorismo (decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438), occorre menzionare la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata dalla legge 5 novembre

1990, n. 328, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede, fra le altre cose, l'obbligo per ciascuno Stato di adottare «tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo di operazione sotto copertura», per contrastare determinati fenomeni delittuosi, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, che fa riferimento ad attività investigative speciali, tra le quali rientrano le indagini sotto copertura. A fronte dei possibili profili di criticità costituzionale, il disegno di legge introduce limiti e vincoli precisi e sempre nell'ambito di una delega dell'autorità giudiziaria procedente, secondo quanto auspicato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione. Viene quindi ribadito che l'agente opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini ed in presenza di una concreta notizia di reato.

In aggiunta a ciò, ma nello stesso contesto, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, con nel secondo articolo del presente disegno di legge viene esteso l'ambito di applicazione delle operazioni sotto copertura ai reati contro la pubblica amministrazione, prevedendo una causa di non punibilità per l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, sempre nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di agente
provocatore)*

1. In attuazione dell'articolo 50 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 116, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, promettendo o offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza di reato, o comunque, di consentirne l'individuazione e la cattura. Non è altresì punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, nei casi e con le modalità di cui al periodo precedente, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di qualunque altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'Autorità nazionale anticorruzione con l'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.